

Allegato 9 schema di accordo quadro

SCRITTURA PRIVATA

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 59,

COMMA 3, DEL D.LGS n. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ARPAV.

CIG *****

TRA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE

DEL VENETO (ARPAV), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24,

C.F. n. 92111430283 e P. IVA n. 03382700288, in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante, ing. Loris Tomiato, domiciliato per la carica presso la sede

legale, in base ai poteri allo stesso conferiti con Deliberazione del Consiglio

Regionale del Veneto n.81 del 21/07/2021, (nel seguito per brevità anche **“ARPAV”**,

E

la Società __, con sede legale in __, C.F.____ e P.IVA____ in persona del legale

rappresentate, Sig.____(nel seguito per brevità anche **“Agenzia per il Lavoro” o**

“ApL”;

(ovvero) il raggruppamento di imprese, costituito dall'impresa __, C.F.____ e

P.IVA____, con sede legale in __ rappresentata da __, in qualità di legale

rappresentante dell'impresa mandataria, e dall'impresa __ C.F.____ e P.IVA____,

con sede legale in __, quale mandante, in seguito denominato anche **“RTI”**

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. **** del **/09/2025 è stata indetta

una procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 e 108, del D.lgs. n. 36/2023 di seguito

anche **“Codice”**, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con un unico

operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del citato decreto legislativo,

per l'affidamento di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per

la durata massima di 36 mesi, mediante utilizzo della piattaforma di acquisto

digitale ASP www.acquistinretepa.it;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. ... del ... l'Accordo quadro

relativo è stato aggiudicato alla società/RTI con sede legale in premessa citata

che ha ottenuto un punteggio di **/100;

- l'APL dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce

in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed

economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO, DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

L' Accordo quadro ha per oggetto la prestazione del servizio di somministrazione di

lavoro a tempo determinato per ARPAV. Tale servizio comprende attività di ricerca,

selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro

gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione

del servizio stesso. Il servizio dovrà essere eseguito conformemente alle

prescrizioni contenute:

1. nel Capitolato tecnico;

2. nell'offerta;

3. nel presente Accordo quadro;

4. nel Codice;

5. nelle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

6. nelle norme in materia di contabilità pubblica;

7. nel Codice civile e nelle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
che si intendono parte integrante del presente Contratto ancorchè non materialmente allegati.

ART. 2 – DURATA

La durata dell'Accordo quadro è pari a 36 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, durante i quali ARPAV potrà stipulare Contratti attuativi mediante Ordini di Somministrazione (ODS) con l'ApL. ARPAV si riserva la possibilità di prorogare l'efficacia dell'Accordo quadro sino ad un massimo di 12 mesi in presenza di massimale residuo.

Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo Contratto attuativo, dalla data di scadenza del presente Contratto ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso, come definito nel singolo ODS.

Il periodo d'impiego della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze specifiche di ARPAV che hanno determinato l'attivazione del contratto di somministrazione. Tale periodo sarà indicato nel relativo ODS.

ART. 3 – IMPORTO GLOBALE MASSIMO E CORRISPETTIVO

1 Il valore massimo stimato dell'Accordo quadro è di Euro 3.010.400,00, IVA esclusa. Tale importo include la retribuzione da corrispondere ai lavoratori somministrati, la stima dei rimborsi per spese di trasferta ai lavoratori somministrati; la stima del rimborso dei buoni pasto spettanti ai lavoratori somministrati ivi compresa la FEE d'Agenzia, offerta in sede di gara ed indicata al successivo comma 3, che include la remunerazione della prestazione di tutti i servizi connessi indicati nel Capitolato tecnico.

2 Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, ed il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, saranno determinati sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli Contratti attuativi, formalizzati mediante ODS. Questi saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali di ARPAV. L'importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAV, atteso che l'importo globale "effettivo" dell'Accordo quadro sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli ODS.

3 Il corrispettivo spettante all' ApL, per le prestazioni oggetto del presente Contratto, consiste nella FEE d'Agenzia (commissione d'Agenzia), calcolata sulla base di quanto stabilito al Capitolato tecnico, art. 5. La FEE d'Agenzia offerta in percentuale in sede di gara è _____ *< in cifre e lettere percentuale offerta in sede di gara>.*

4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5 La FEE d'Agenzia è accettata dall' ApL in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatta salva la revisione del prezzo di cui al comma seguente.

6 Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per

cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza il seguente indice ISTAT: Prezzi alla produzione di servizi (ATECO/ ECOICOP INDICE ISTAT: [78] Attività di ricerca, selezione fornitura di personale di cui alla tabella D.1 dell'allegato II.2-bis al Codice, associato al CPV più simile a quello oggetto del Contratto.

La revisione del prezzo sopra descritta si applica unicamente alla FEE d'Agenzia.

La stazione appaltante si impegna a monitorare l'andamento dell'indice con frequenza trimestrale, e comunque con frequenza non superiore a quella di aggiornamento dell'indice stesso, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

È comunque sempre riconosciuto l'adeguamento del prezzo per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL di riferimento o di norma di legge del personale somministrato.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati ad ARPAV.

7 Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 3

“Importo globale massimo e corrispettivo”, comma 3, l'ApL emetterà fatture con cadenza mensile, a decorrere dalla data di inizio missione della risorsa definita nell'ODS, come da art. 10 del Capitolato tecnico.

2 ARPAV opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il D.U.R.C., attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da ARPAV non produrrà alcun interesse.

3 Le fatture dovranno essere prodotte unitamente al foglio presenze o alla scheda indicante le ore lavorate, approvato/a da ARPAV.

Le fatture dovranno essere intestata ad ARPAV - Via Ospedale Civile n. 24 - 35121 Padova ed essere inviate esclusivamente al Sistema d'Interscambio, utilizzando il codice univoco UF67GD, e riportare il codice identificativo gara (CIG derivato), *<e ove previsto>* il CUP, e il conto corrente bancario dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sul quale verrà bonificato il pagamento. ARPAV è soggetta allo “*split payment*”.

4 *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti

aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività medesime. La società mandataria del Raggruppamento è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria un apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate.

<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI sarà riportata la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione *pro quota* e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria sarà riportata la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione *pro quota* e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria sarà riportata la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

5 *<nel caso di subappalto sarà riportata la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore. La fattura, ovvero

un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1 L'ApL si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e negli atti di gara.

2 A tal fine, l'ApL dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, in possesso dei requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI SOMMINISTRAZIONE (ODS)

1 L'ApL si impegna irrevocabilmente ad eseguire ogni ODS che verrà inviato da ARPAV.

2 I singoli ODS, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Accordo quadro, saranno inviati mediante la piattaforma di acquisto digitale www.acquistinretepa.it.

3 I singoli ODS si perfezioneranno a seguito della emissione degli stessi secondo

l'iter indicato all'art. 6.2 del Capitolato tecnico.

ART. 7 – DIPENDENTI DELL'APL IMPIEGATI NEL SERVIZIO

1 L'ApL ha indicato, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse:

- il Responsabile del contratto;
- il Referente selezione;
- il Referente della gestione amministrativa del personale somministrato.

e, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, ha consegnato ad ARPAV i *curricula* dei soggetti indicati.

2 Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico.

3 L'ApL prende atto ed accetta che, durante tutta la vigenza dell'Accordo quadro, la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi, senza alcun onere aggiuntivo per ARPAV:

- a) su richiesta di ARPAV, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del Contratto;
- b) su richiesta motivata dell'ApL, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi e, in ogni caso, esclusivamente previa autorizzazione di ARPAV.

4 L'ApL ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di sostituzione di una figura professionale nell'ambito del personale operante sulla specifica commessa, dovrà consegnare ad ARPAV il *curriculum vitae* nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita.

5 In caso di grave inadempimento da parte dell'ApL degli obblighi di cui ai

precedenti commi, ARPAV, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo quadro.

6 L'ApL, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a ARPAV e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 15 giorni solari, il *curriculum* della nuova figura professionale.

7 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ARPAV si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 3 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum. Ove ARPAV ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'ApL, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

8 Nel caso in cui l'ApL proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione di ARPAV, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'ApL e da questa comunicate ad ARPAV nel termine massimo di 5 giorni, di contestare una penale pari a Euro 100,00.

9 L'ApL prende atto che ARPAV, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate, rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, nelle Richieste preliminari di avvio servizio, negli ODS e in ogni altra documentazione relativa alla gara.

10 In caso di grave inadempimento da parte dell'ApL degli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ART. 8– SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto.>

L'ApL, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: __per una quota pari al ____ (%) dell'importo contrattuale.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto >

L'ApL, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ART. 9– PENALI

Trova applicazione quanto disciplinato dall' 14 del Capitolato tecnico.

ART. 10– RISOLUZIONE

1 ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo quadro e il singolo Contratto attuativo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'ApL tramite pec, nei seguenti casi:

a) l'ApL si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere esclusa dalla gara;

b) l'Accordo quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'ApL in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea;

c) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno, di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula

dell'Accordo quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora l'ApL ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento dei Contratti attuativi;

e) qualora l'ApL, in esecuzione di un Contratto attuativo, offra o fornisca servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dal Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo quadro o dalle normative vigenti;

f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 13 del presente Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi;

g) nei casi di cui agli articoli: 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali); 7 (Dipendenti dell'ApL impiegati nel servizio); 9 (Penali); 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 14 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito); 29 (Subappalto);

h) applicazione di penali oltre la misura del 10% dell'importo stimato dell'Accordo quadro;

i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'ApL di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

2 ARPAV deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'ApL tramite pec, qualora nei confronti dell'ApL sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi,

oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti

richiesti dalla legge;

3 ARPAV quando accerti un grave inadempimento dell'ApL ad una delle

obbligazioni assunte con l'Accordo quadro e/o con i Contratti attuativi, tale da

compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli

addebiti all'ApL. L'accertamento viene compiuto mediante relazione

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle

prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'ApL.

ARPAV formulerà, altresì, la contestazione degli addebiti all'ApL, e contestualmente

assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'ApL deve

presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'ApL abbia risposto, ARPAV

ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei

Contratti attuativi con atto scritto comunicato all'ApL, di incamerare la garanzia

definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale

equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno all'ApL; resta salvo il

diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4 Qualora l'ApL ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle

previsioni dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi, ARPAV assegna un termine

che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali

l'ApL deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto

processo verbale in contraddittorio con l'ApL, qualora l'inadempimento permanga,

ARPAV potrà risolvere l'Accordo quadro e/o i Contratti attuativi, fermo restando il

pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'ApL anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec da ARPAV, per porre fine all'inadempimento, ARPAV ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'ApL per il risarcimento del danno.

5 Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli Contratti attuativi non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà di ARPAV o dell'ApL di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.

6 In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti attuativi, ARPAV si riserva di risolvere il presente Accordo quadro.

ART. 11 –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1 L'ApL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.

2 Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

3 L'ApL, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e prende atto che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

4 L'ApL, **il subappaltatore o il subcontraente** che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

5 In caso di intervenuta variazione in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, comunicati ad ARPAV, l'ApL è tenuta ad avvisare l'Agenzia tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'ApL non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

1 Sono designati quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice la Dott.ssa Laura Antonelli e Direttore dell'esecuzione **il Dott. _____**.

2 L'ApL si impegna a comunicare il nominativo del Referente del Contratto, di cui all'art. 8.1 del Capitolato tecnico, entro 5 giorni lavorativi dalla stipula.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'ApL ha prestato idonea garanzia dell'importo di **Euro ******* (in lettere*****), resa nella misura massima del 2% sull'intero valore dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di ARPAV mediante

polizza fideiussoria n. ***** emessa da*****, con sede legale in *****. La garanzia

ha validità temporale pari alla durata dell'Accordo quadro.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'ApL all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione su base annuale delle prestazioni contrattuali.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1 È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione aziendale e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2 del Codice.

2 La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, comma 12, del Codice.

3 In caso di inosservanza da parte dell'ApL degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARPAV al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 15 – CONTRATTO – SPESE

1 Ai sensi dell'art.18 del Codice il presente Contratto, stipulato in modalità elettronica, è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'ApL, la cui misura è stata determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui all' Allegato I.4 al Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, in Euro 234,00 (250 - 16,00).

2 L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot.

n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

3 Il pagamento dell'imposta di bollo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 642/1972. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente Contratto è stato effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

4 Sono comunque a carico dell'ApL tutti gli oneri tributari e le spese del presente Contratto, ad eccezione di quelli che sono a carico di ARPAV per legge.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra ARPAV e la ApL, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Padova.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa rinvio:

-alle disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, al Codice;

-alle disposizioni del Codice civile.

Il presente atto costituisce documento informatico firmato digitalmente dalle parti ai sensi di legge.

Per ARPAV: Il Direttore Generale, ing. Loris Tomiato

Per l' ApL *****: Il Legale Rappresentante (o altro) *****